

(N. 2414)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

approvata dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 4 giugno 1952 (V. Stampato N. 2575)

d'iniziativa dei Deputati REPOSSI e NATALI Lorenzo

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 GIUGNO 1952

Modificazione dell'articolo 13 della legge 3 giugno 1950, n. 375,
relativa all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 13 della legge 3 giugno 1950, n. 375, è modificato come segue:

« Nei concorsi per l'assegnazione di piazze o posti notarili, per i notai invalidi di guerra sarà computato come anzianità di servizio il tempo trascorso in servizio militare durante la guerra anche se, all'epoca del servizio militare, non avevano conseguito la nomina a notaio.

« La disposizione del comma precedente si applica sia nei concorsi tra notai in esercizio per l'assegnazione di piazze rese vacanti, sia nei concorsi per l'assegnazione di posti notarili ai notai di nuova nomina ».

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.